



PARTE SPECIALE “B”

REATI SOCIETARI E DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

**ART. 25 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.
231**

INDICE

1.	LE FATTISPECIE DI REATO	3
1.1.	False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621-bis cod. civ.) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)	3
1.2.	Impedito controllo (art. 2625, 2° comma, cod. civ.)	3
1.3.	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)	3
1.4.	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)	3
1.5.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)	3
1.6.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)	4
1.7.	Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 cod. civ.)	4
1.8.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)	4
1.9.	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)	4
1.10.	Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)	4
1.11.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis cod. civ.)	5
1.12.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, cod. civ.)	5
1.13.	Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, cod. civ.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)	6
2.	AREE A RISCHIO ED ATTIVITÀ SENSIBILI	7
3.	PRINCIPI E STRUMENTI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO	8
3.1.	Principi generali di comportamento e controllo	8
3.2.	Strumenti specifici di controllo	10

1. LE FATTISPECIE DI REATO

1.1. False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621-bis cod. civ.) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)

Una delle modalità attraverso la quale potrebbero attuarsi le fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ. è, a mero titolo esemplificativo, l'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e gli eventuali liquidatori della Società esporgano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni (ad esempio oggetto di stime che caratterizzano molte voci di bilancio), in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene ovvero omettano, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

1.2. Impedito controllo (art. 2625, 2° comma, cod. civ.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante qualsiasi comportamento commissivo od omissivo (i.e. occultando documenti e con altri idonei artifici), lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, eventualmente cagionando un danno ai soci.

1.3. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui l'amministratore e i soci conferenti, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

1.4. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui gli amministratori restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

1.5. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

In ragione dell'applicabilità delle previsioni del D. Lgs. 231/2001 alle sole ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse della società, la fattispecie prevista dall'art. 2627 cod. civ. non appare comunque facilmente ipotizzabile poiché le ipotesi previste dalla norma in commento producono, generalmente, una diminuzione del patrimonio e quindi un danno per la società stessa, anziché un beneficio.

1.6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano, fuori dei casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- nel caso in cui gli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

1.7. Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 cod. civ.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui gli amministratori cagionino un danno ai creditori, effettuando riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

1.8. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui i liquidatori restituiscano i beni sociali ai soci prima di aver pagato i creditori della Società, causando un danno ai creditori medesimi.

1.9. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2636 cod. civ. sono, a mero titolo esemplificativo:

- l'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto;
- presentazione all'assemblea dei soci di atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni suoi contenuti in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determinare, come tale, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione;
- ammissione al voto di soggetti non aventi diritto ovvero la non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire alla delibera;
- falsificazione del numero di intervenuti all'assemblea;
- attribuzione ad uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci;
- esercizio di minaccia o violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

1.10. Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2637 cod. civ.

sono, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero incida, in modo significativo, sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- attraverso la diffusione alla stampa di notizie false sulla società medesima relative a dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni inerenti alla gestione della società e, in quanto tali, in grado di determinare una sensibile alterazione del valore del titolo azionario di detta società.

1.11. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis cod. civ.)

Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2629 bis cod. civ. sono, a mero titolo esemplificativo:

- mancata dichiarazione - da parte dell'amministratore delegato di una società quotata al Consiglio di Amministrazione - di un interesse personale o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di amministrazione;
- mancata dichiarazione da parte dell'amministratore delegato di una società quotata della sua qualità di socio di maggioranza in una società controparte di quella dallo stesso amministrata.
- in via potenziale, il caso in cui la Società decida di quotarsi in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea diffusi tra il pubblico in misura rilevante ex art. 116 D.Lgs. n. 58/98 o venga sottoposta a vigilanza ex D.Lgs. n. 385/93, D.Lgs. n. 58/98, D.Lgs. n. 124/93 e D.Lgs. n. 209/05;
- l'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, lo stesso amministratore abbia in una determinata operazione della Società;
- nell'ipotesi di amministratore delegato, mancata astensione dal compimento dell'operazione in conflitto e nella mancata investitura dell'organo collegiale sull'operazione in conflitto;
- nel caso, invece, di amministratore unico, omessa notizia dell'operazione in conflitto alla prima assemblea utile.

1.12. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, cod. civ.)

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della Società e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società all'interno delle comunicazioni dirette alle autorità pubbliche di vigilanza cui la Società stessa è per legge sottoposta ovvero occultino con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, sulla medesima

situazione, alle autorità pubbliche di vigilanza, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza di queste ultime.

- nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della Società e agli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

1.13. Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, cod. civ.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.)

L'art. 2635 cod. civ. rileva nel contesto del D.Lgs. 231/2001 con riguardo in particolare al suo comma 3, a mente del quale è punito con la reclusione da uno a tre anni chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, o alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi, perché compiano o omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la stessa pena se la medesima promessa, offerta o dazione è effettuata nei confronti di chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle sopra elencate.

L'art. 2635 bis punisce altresì (con la pena appena menzionata ridotta di un terzo) *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata”*

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società dia o prometta denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori appartenenti ad altra società (nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi) per far loro compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

In particolare, quanto alle modalità attuative, il reato potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un esponente della Società dia e/o prometta denaro o altra utilità:

- a un amministratore (o altro esponente) di una società al fine di concludere accordi commerciali con tale società;
- nell'ambito di un contenzioso, a un amministratore (o altro esponente) della società controparte per ottenere un accordo transattivo;
- al rappresentante di una banca/istituto finanziario ad esempio per ottenere condizioni migliori od affidamenti altrimenti non concessi, ovvero per non subire la revoca di un finanziamento nell'ipotesi in cui ciò possa realizzarsi per specifica pattuizione sul punto;
- al responsabile acquisti di un'altra società, ottenendo così un'importante fornitura di beni/servizi;

- al responsabile acquisti di un'altra società al fine di concludere la vendita a prezzi fuori mercato o, più in generale, ottenere condizioni di vendita di maggior favore;
- al responsabile acquisti di un'altra società al fine di ottenere integrazioni o varianti più favorevoli rispetto al primo accordo;
- al membro di una commissione di valutazione di una gara privata lanciata per assegnare un importante appalto d'opera o di fornitura di beni da parte di un'altra società ovvero per limitare il confronto concorrenziale con altri fornitori;
- al presidente del Collegio Sindacale di un'altra società al fine di acquisire informazioni riservate sulla società concorrente;
- al responsabile commerciale di un'altra società al fine di impedire ad esempio che quest'ultima partecipi ad una gara privata.

2. AREE A RISCHIO ED ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento alle fattispecie di reato sopra elencate, è stata realizzata un'attività di analisi (cd. "mappatura") allo scopo di individuare le aree aziendali potenzialmente esposte al relativo rischio di commissione, evidenziando i principali processi aziendali rilevanti, quali:

1. Tenuta della contabilità generale e verifica delle informazioni e dei dati inseriti in contabilità - Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione;
2. Gestione del ciclo passivo (emissione e verifica ordini, ricevimento di merci e prodotti/servizi, ricezione e verifica fatture, contabilizzazione, pagamento)
3. Gestione del ciclo attivo (fatturazione, contabilizzazione, incasso)
4. predisposizione di comunicazione dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (e.g. bilancio di esercizio, relazioni infra-annuali, etc.) ovvero di altra natura;
5. gestione dei rapporti con la società di revisione;

Con particolare riferimento alle fattispecie di corruzione tra privati, sono state individuate le seguenti aree a rischio nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi dei reati:

6. gestione delle controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale e conclusione di accordi transattivi;
7. gestione dei rapporti con proprietari terrieri per l'acquisto della proprietà ovvero di altro diritto reale (es. schiavitù) dei terreni in cui sviluppare il progetto di interconnessione;
8. definizione di accordi di *partnership* (anche nell'ambito dell'attività di *business development*) e successiva gestione degli stessi;
9. gestione dei rapporti bilaterali con istituti di credito in materia di finanziamenti (anche nell'ambito dei progetti di finanza strutturata);
10. attività di sponsorizzazione e donazione, erogazione di omaggi e altre liberalità;
11. Gestione del processo d'acquisto per beni e servizi (anche laddove prestati da uno dei Soci), compresa la qualificazione e selezione dei fornitori in Italia e all'estero per l'affidamento di contratti

aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e, in generale, affidamento di attività in sub-appalto;

12. conferimento e gestione delle consulenze, in specie la fase di contrattualizzazione del consulente;

13. gestione delle risorse finanziarie (tesoreria e pagamenti).

3. PRINCIPI E STRUMENTI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

3.1. Principi generali di comportamento e controllo

Al fine di ragionevolmente prevenire la commissione dei reati societari, la Società richiede da tutti i Destinatari il più scrupoloso rispetto del Codice Etico e delle Policy adottate da Alpe Adria Energia S.r.l., nonché dei seguenti principi generali di comportamento e di controllo.

È previsto l'obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari (sia nazionali sia estere) nonché il rispetto delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla gestione delle scritture e situazioni contabili periodiche e alla gestione delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Capgemini nel suo insieme.

In proposito è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di segnalare/denunciare eventuali registrazioni illegittime, non corrette, false o che corrispondano ad operazioni sospette o in conflitto di interessi;
- predisporre o mantenere altre contabilità irregolari e/o cosiddetti "fondi neri".

Tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge (sia nazionale che estera) a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

In riferimento a tale punto è fatto divieto di:

- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge (sia nazionale che estera), nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In riferimento a tale punto è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei soci, del collegio sindacale e/o della società di revisione (o altre entità a ciò preposte);
- porre in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Tutti i Destinatari, laddove investiti di compiti al riguardo, sono tenuti ad effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge (sia nazionale che estera) e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

In riferimento a tale punto è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano o ostacolino lo svolgimento dell'attività di comunicazione o informazione verso gli organi sociali, il collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza;
- esporre nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti rilevanti;
- nascondere, occultare e/o non comunicare all'OdV le modifiche effettuate (anche di fatto) al sistema di deleghe-procure, in caso di conferimenti di poteri speciali, in caso di variazioni al sistema organizzativo che regola la gerarchia delle autorizzazioni interne;
- porre in essere azioni non in linea o non rispettose delle procedure o regole formalizzate, causando così un sostanziale scollamento tra quanto previsto dal presente Modello e quanto effettuato nella prassi ed attività operativa.
- tenere comportamenti che impediscano la verifica ed il controllo da parte delle entità preposte (es. OdV).

Tutti i Destinatari sono tenuti ad astenersi da qualsiasi tipo di comportamento corruttivo nei confronti di dirigenti di società clienti e/o enti certificatori privati. In riferimento a tale punto è fatto divieto di:

- porre in essere qualsiasi tipo o forma di pratica corruttiva (anche in riferimento alle legislazioni internazionali e/o di altri Stati);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle più sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti di terzi in generale (società clienti, subfornitori, certificatori ecc.);
- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità a favore di terzi (società clienti, subfornitori, certificatori ecc.);

- effettuare qualsiasi tipo di pagamento senza la preventiva autorizzazione (nel rispetto delle Policies applicabili) e, comunque, tutti i pagamenti debitamente autorizzati devono essere sempre supportati da idonea documentazione giustificativa;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico, per favorire e/o influenzare un'attività aziendale;
- accordare altri vantaggi o promesse di qualsiasi natura in favore di rappresentanti di soggetti terzi in generale (società clienti, subfornitori, certificatori ecc.);
- accordare compensi, effettuare prestazioni o erogare servizi a terzi, partner, consulenti, consorziati, subfornitori, etc. che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto commerciale in essere.

3.2. Strumenti specifici di controllo

In aggiunta ai principi generali di comportamento sopra indicati, la Società, al fine di ragionevolmente prevenire il rischio di commissione di reati societari, per ciascuna attività a rischio sopra indicata, ha adottato i presidi qui di seguito descritti, che devono essere portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati e degli altri soggetti esterni che operano per conto della Società:

1. Tenuta della contabilità generale e verifica delle informazioni e dei dati inseriti in contabilità - Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del presente Modello.

2. Gestione del ciclo passivo (emissione e verifica ordini, ricevimento di merci e prodotti/servizi, ricezione e verifica fatture, contabilizzazione, pagamento)

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del presente Modello.

4. Predisposizione di comunicazione dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (e.g. bilancio di esercizio, relazioni infra-annuali, etc.) ovvero di altra natura

È previsto che:

- siano descritti i ruoli e le responsabilità nella fase di chiusura contabile annuale e predisposizione / approvazione della bozza di bilancio;
- siano codificati criteri e livelli approvativi per la chiusura delle poste valutative.

È previsto che la prima bozza del bilancio annuale venga predisposta dal consulente esterno munito di apposito contratto, sulla base dei dati contabili raccolti.

È inoltre previsto che:

- il consulente esterno calcoli le imposte di competenza;

- il consulente esterno rediga la nota integrativa e il rendiconto finanziario in base a dati contabili e gestionali derivanti dai sistemi contabili e predisponga la bozza della relazione sulla gestione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- la bozza di bilancio possa essere sottoposta all'approvazione solo una volta conclusi i controlli da parte della società di revisione e del Collegio Sindacale.

È inoltre previsto che:

- le informazioni strategiche di carattere tecnico/commerciale prodotte all'interno della Società siano adeguatamente segregate;
- la comunicazione di informazioni strategiche all'interno della Società sia tracciabile e sempre circoscritta ai soli soggetti autorizzati;
- la comunicazione di informazioni strategiche verso l'esterno sia preventivamente autorizzata per iscritto dall'Amministratore Delegato;
- che l'accesso ad informazioni strategiche della Società da parte di terzi sia sempre corredato dalla sottoscrizione da parte di questi di accordi che ne tutelino la riservatezza e ne impediscano un utilizzo improprio.

5. Gestione dei rapporti con la società di revisione

È previsto che:

- il rapporto con la società di revisione venga debitamente contrattualizzato;
- sia identificato il soggetto preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;
- sia vietato attribuire alla società di revisione incarichi di consulenza (anche in ossequio a quanto previsto dal Codice Etico). Ogni eventuale proposta di incarico diverso da quello conferito ex art. 155, comma primo, lett. a) e b) del TUF, dovrà preventivamente essere comunicata all'Organismo di Vigilanza;
- sia vietato stipulare contratti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti dei dipendenti delle società che effettuano la revisione contabile per i 36 mesi successivi:
 - o alla scadenza del contratto tra la Società e la stessa società di revisione, oppure
 - o al termine del rapporto contrattuale tra il dipendente e la società di revisione.

6. Gestione delle controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale e conclusione di accordi transattivi

È previsto che:

- tutte le fasi del processo di apertura e di gestione del contenzioso e degli accordi transattivi siano rese tracciabili, in modo da poter risalire alla responsabilità di chi agisce;

- siano predisposti fascicoli documentali e monitorato lo stato del procedimento;
- gli eventuali accordi contrattuali siano debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati.

7. Gestione dei rapporti con proprietari terrieri per l'acquisto della proprietà ovvero di altro diritto reale (es. servitù) dei terreni in cui sviluppare il progetto di interconnessione

È previsto:

- Che i rapporti con i proprietari dei terreni, specialmente se costituiti in forma societaria, siano tenuti da soggetti dotati di poteri di rappresentanza della Società e che ogni comunicazione avvenga in maniera tracciabile per iscritto;
- Che qualunque richiesta di pagamento o di favoritismo di altro genere (assunzioni, omaggi, ecc.) non giustificato dalla trattativa in corso, nonché eventuali minacce o tentativi di condizionamento in relazione alla trattativa, provenienti dal proprietario o da terzi, siano immediatamente segnalati all'Amministratore Delegato e all'OdV;
- l'inserimento di clausole contrattuali che impegnino le controparti al rispetto delle politiche anti-corruttive adottata dalla Società ed al sistema di *compliance* dalla stessa adottato (i.e. Modello 231 e Codice Etico) e contemplino il diritto della Società alla risoluzione del contratto (con eventuale pagamento di penali) o altra idonea sanzione contrattuale in caso di violazione degli obblighi contrattuali.

8. Definizione di accordi di partnership (anche nell'ambito dell'attività di business development) e successiva gestione degli stessi

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del presente Modello.

9. Gestione dei rapporti bilaterali con istituti di credito in materia di finanziamenti (anche nell'ambito dei progetti di finanza strutturata)

È previsto che:

- vi sia un sistema autorizzativo ed organizzativo che definisca ruoli e le responsabilità dei principali soggetti coinvolti e assicuri la tracciabilità dei contratti intrapresi con le controparti al fine di monitorare eventuali condotte volte a:
 - o influenzare l'istruttoria posta in essere dall'istituto di credito, propedeutica all'erogazione del finanziamento ed alla determinazione dei termini e condizioni del relativo rapporto contrattuale;
 - o richiedere modifiche indebite alle condizioni di restituzione del finanziamento contrattualmente stabilite.

10. Attività di sponsorizzazione e donazione, erogazione di omaggi e altre liberalità

Trovano i principi contenuti comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del Presente Modello.

11. Gestione del processo d'acquisto per beni e servizi (anche laddove prestati da uno dei Soci), compresa la qualificazione e selezione dei fornitori in Italia e all'estero per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e, in generale, affidamento di attività in sub-appalto

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali elencati nella Parte Speciale "A" del presente Modello.

12. Conferimento e gestione delle consulenze, compresa la fase di qualifica dei consulenti

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali elencati nella Parte Speciale "A" del presente Modello.

13. Gestione delle risorse finanziarie (tesoreria e pagamenti)

Trovano applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del presente Modello.